



Dr. Stefano Laporta  
Direttore Generale ISPRA

## IL RUOLO DI ISPRA E DEL PRESIDENTE SNPA

FORUM PA, 25 maggio 2017



## IL PRESIDENTE ISPRA

1. E' nominato con DPCM, su proposta del MATTM, tra persone di alta qualificazione scientifica o istituzionale nelle materie di competenza dell'Istituto, previo parere motivato delle competenti commissioni parlamentari permanenti competenti per materia;
2. Predisporre il piano triennale delle attività e l'aggiornamento del programma di ricerca dell'Istituto, in base alle direttive generali del Ministro vigilante
4. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione nonché il Consiglio scientifico
5. Esercita ogni competenza non attribuita espressamente ad altri organi dalla legge, dai regolamenti e dallo statuto
6. *Previo parere del Consiglio SNPA trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, alle Camere e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, un rapporto sull'attività svolta nell'anno precedente dal Sistema nazionale (legge 132/16 art. 10)*



# Legge n. 132 del 28/6/16

## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SNPA

1. Presidente del Consiglio SNPA è il Presidente di ISPRA e dura in carica per l'intero mandato di Presidente dell'ISPRA (art. 13).
2. Assicura il pieno raccordo tra tutte le componenti del Sistema
3. Assicura il funzionamento dell'organo, convoca le riunioni del Consiglio, fissa l'ordine del giorno, nonché presiede le riunioni
4. Rappresenta il Sistema nei rapporti con le altre Istituzioni

# Legge n. 132 del 28/6/16

## Art. 13

### Consiglio del Sistema nazionale per la Protezione dell'Ambiente (Consiglio SNPA)

**Presidente: Presidente ISPRA**

**Componenti: Direttore Generale ISPRA e  
Legali Rappresentanti ARPA/APPA**

**Vice Presidente: è eletto tra i Legali Rapp.ti  
ARPA/APPA**

Esprime parere vincolante su:

- programma triennale Sistema ex art. 10
- atti di indirizzo e coordinamento del Sistema
- Provvedimenti del Governo aventi natura tecnica in materia ambientale

Segnala l'opportunità di interventi, anche legislativi, al MATTM e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui alla medesima Legge